

**Segnalazioni degli intermediari
finanziari iscritti nell'“elenco generale”
di cui all'art. 106
del Testo Unico Bancario.**

Circolare n. 273 del 5 gennaio 2009

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del TUB

Circolare n. 273 del 5 gennaio 2009

Aggiornamenti (*):

1° Aggiornamento del 29 ottobre 2009: (Ristampa integrale).

(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

INDICE

Finalità e ambito di applicazione delle segnalazioni.....	I
--	----------

PARTE PRIMA

Segnalazioni relative agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario

Avvertenze generali

1. Premessa.....	1
2. Struttura delle segnalazioni	1
3. Periodicità delle segnalazioni.....	1
3.1 Intermediari diversi dalle società veicolo.....	1
3.2 Società veicolo	2
4. Istruzioni di carattere generale	2
5. Termini di trasmissione delle segnalazioni	3
5.1 Intermediari diversi dalle società veicolo.....	3
5.2 Società veicolo	4
Glossario	5
Allegato – Fac-simile di lettera di attestazione	8

Istruzioni per la compilazione delle singole voci

Sezione I – Dati di stato patrimoniale.....	I.1
Sottosezione 1 – Attivo.....	I.1.1
Sottosezione 2 – Passivo.....	I.2.1
Sezione II – Crediti di firma, impegni e rischi e conti d'ordine.....	II.1
Sezione III – Conto economico.....	III.1

Sottosezione 1 – Costi	III.1.1
Sottosezione 2 – Ricavi	III.2.1
Sezione IV – Altre informazioni	IV.1

PARTE SECONDA

Informazioni statistiche sulle operazioni di cartolarizzazione

<i>Avvertenze generali</i>	1
1. Premessa.....	1
2. Obblighi di segnalazione, periodicità e termini di invio dei dati.....	2
3. Istruzioni per la compilazione degli schemi di segnalazione	3
4. Ripartizione per settore di attività economica	4

Istruzioni per la compilazione delle singole voci

Sezione I – Informazioni statistiche sulle operazioni di cartolarizzazione	I.1
Sottosezione 1 – Dati di stock: attivo	I.1.1
Sottosezione 2 – Dati di stock: passivo	I.2.1
Sottosezione 3 – Dati di flusso	I.3.1

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

La presente Circolare è suddivisa in due Parti; in particolare:

- la prima Parte della Circolare contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni statistiche che gli intermediari finanziari iscritti nell'“elenco generale” di cui all'art. 106 del TUB (nel seguito: “intermediari finanziari” o “intermediari”) sono tenuti ad effettuare ai sensi del citato art. 106, comma 6. Le segnalazioni inviate dalle società veicolo coinvolte nelle operazioni di cartolarizzazione (di seguito “società veicolo”) sono richieste sulla base delle regole e della periodicità di invio dei dati previste dal Regolamento 24/2009 della Banca Centrale Europea (di seguito “Regolamento”);
- la seconda Parte contiene le regole di compilazione delle segnalazioni statistiche, relative alle operazioni di cartolarizzazione, che le società veicolo devono inviare alla Banca d'Italia ai sensi del precitato Regolamento.

PARTE PRIMA

SEGNALAZIONI RELATIVE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO GENERALE DI CUI ALL'ART. 106 DEL TESTO UNICO BANCARIO

AVVERTENZE GENERALI

1. PREMESSA

La presente Parte della Circolare disciplina le segnalazioni che gli intermediari finanziari diversi dalle società veicolo devono inviare ai sensi dell'art. 106, comma 6 nonché le informazioni richieste a queste ultime società ai sensi del Regolamento.

Non sono soggetti agli obblighi di cui alla presente Parte:

- gli intermediari finanziari iscritti nell'“elenco speciale” di cui all'art. 107 del TUB;
- le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'articolo 7-bis della legge n. 130/1999, iscritte nel citato “elenco generale”;
- i soggetti iscritti nelle sezioni del citato “elenco generale” di cui agli artt. 113 e 155, commi 4, 5 e 6 del TUB.

Per quanto attiene alle norme tecniche di predisposizione, verifica e trasmissione delle segnalazioni si fa rinvio alla Circolare della Banca d'Italia n. 154 del 22 novembre 1991 e successive modifiche “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”.

2. STRUTTURA DELLE SEGNALAZIONI

La struttura delle segnalazioni statistiche si articola nei seguenti schemi:

- SEZIONE I - Dati di stato patrimoniale:
 - Sottosezione 1 – Attivo
 - Sottosezione 2 – Passivo
- SEZIONE II – Crediti di firma, impegni e rischi e conti d'ordine
- SEZIONE III – Conto economico:
 - Sottosezione 1 – Costi
 - Sottosezione 2 – Ricavi
- SEZIONE IV – Altre informazioni

3. PERIODICITÀ DELLE SEGNALAZIONI

3.1 Intermediari diversi dalle società veicolo

Le segnalazioni si effettuano con periodicità semestrale, con riferimento al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.

La segnalazione relativa al 31 dicembre contiene i dati di bilancio. Essa si basa sul bilancio approvato dall'assemblea, ove disponibile, ovvero sul progetto di bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione, o dall'organo con funzioni equivalenti.

In quest'ultimo caso, qualora in sede di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dovessero determinarsi differenze rispetto agli importi già segnalati, l'intermediario dovrà procedere alla tempestiva rettifica delle segnalazioni già trasmesse.

La segnalazione relativa al 30 giugno riflette la situazione dei conti alla medesima data; essa non comprende la sezione III - Conto economico. Non è richiesto di procedere alla quantificazione degli ammortamenti di competenza nè alla determinazione degli accantonamenti ai fondi ai fini della determinazione delle voci di stato patrimoniale.

3.2 Società veicolo

Le società veicolo inviano alla Banca d'Italia con periodicità:

- trimestrale i dati concernenti la sezione I "Dati di stato patrimoniale (date di riferimento: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre);
- semestrale i dati concernenti la sezione II "Crediti di firma, impegni e rischi e conti d'ordine" e la sezione IV "Altre informazioni" (date di riferimento: 30 giugno e 31 dicembre);
- annuale i dati concernenti la sezione III "Conto economico" (data di riferimento: 31 dicembre).

I dati inviati dalle società veicolo riflettono la situazione dei conti riferita alla data di riferimento della segnalazione.

4. ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le informazioni richieste – ove non diversamente specificato – devono essere riferite alla situazione in essere alla data di riferimento (anche se giorno festivo o non lavorativo) delle segnalazioni.

I dati – ove non diversamente specificato – sono espressi in unità di euro. Gli importi espressi in valute diverse dall'euro vanno valorizzati applicando le regole di bilancio. In tale ambito, occorre fare riferimento ai tassi di cambio comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest'ultima considerate. Per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici.

Gli arrotondamenti devono essere effettuati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi ⁽¹⁾.

¹ Qualora a seguito degli arrotondamenti operati con riferimento alle singole voci emergano differenze nei dati di "Stato patrimoniale" (tra il totale delle voci dell'attivo e quello delle voci del passivo) oppure nei dati di "Conto economico" (tra il valore delle voci di costo e quello delle voci di

Le regole di compilazione della presente Parte della Circolare non rappresentano un “corpus” di criteri contabili a rilevanza esterna, ma soltanto un mezzo per strutturare il flusso dei dati diretto alla Banca d'Italia in maniera conforme alle sue necessità informative. Nessun riflesso sulla tenuta della contabilità interna e sulla formazione del bilancio d'esercizio può essere fatto discendere dalle istruzioni dettate nella presente Parte della Circolare. Indipendentemente, pertanto, dalla specifica conformazione dei piani dei conti aziendali, le informazioni vanno ricondotte negli schemi segnaletici secondo la logica che impronta la struttura e il contenuto delle singole voci.

Nelle regole di compilazione contenute nella presente Parte, il riferimento a voci o sottovoci del bilancio non implica necessariamente la segnalazione del medesimo importo, ma sta ad indicare che il contenuto della segnalazione va determinato secondo i medesimi criteri di redazione della corrispondente voce o sottovoce di bilancio.

In particolare:

- per gli intermediari che redigono il bilancio facendo riferimento al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 si applica il Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992;
- per gli intermediari che redigono il bilancio facendo riferimento al D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 si applica il Provvedimento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006.

Per le definizioni contenute nelle presenti istruzioni, si fa riferimento a quanto previsto dalle vigenti disposizioni settoriali (es. attività nei confronti del pubblico, attività di assunzione di partecipazioni finalizzate all'alienazione, mezzi patrimoniali).

Gli intermediari che redigono il bilancio facendo riferimento al D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 segnalano le attività incluse nella voce “attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione” allocandole nelle pertinenti voci segnaletiche (es. partecipazioni, immobili). La medesima regola si applica alle passività associate a tali attività.

5. TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

5.1 Intermediari diversi dalle società veicolo

L'invio delle segnalazioni viene effettuato alle seguenti scadenze (da intendersi quale termine entro il quale le segnalazioni devono pervenire alla Banca d'Italia):

- per le segnalazioni riferite al 30 giugno: entro il successivo 25 luglio;
- per le segnalazioni riferite al 31 dicembre: entro il 15 aprile dell'anno successivo.

Gli intermediari finanziari che chiudono l'esercizio ad una data contabile diversa dal 31 dicembre inviano le segnalazioni di cui sopra riferite al primo semestre dell'esercizio,

ricavo), la necessaria quadratura va realizzata utilizzando, rispettivamente, le voci “altre attività”, “altre passività”, “altri oneri di gestione” e “altri proventi di gestione”.

entro il giorno 25 del mese successivo alla data di fine semestre, e all'intero esercizio, entro il giorno 15 del quarto mese successivo alla data di fine esercizio.

5.2 Società veicolo

Le società veicolo, indipendentemente dalla data di chiusura del bilancio, devono inviare i dati relativi al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre entro il ventiquattresimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento.

* * *

Gli eventuali quesiti sulle istruzioni contenute nella presente Parte della Circolare vanno inviati al Servizio Normativa e Politiche di vigilanza – Divisione Bilanci e segnalazioni, Via Nazionale 91, 00184 Roma. Gli eventuali quesiti sulle istruzioni di tipo tecnico e gestionale per l'invio e per il trattamento dei dati sono indirizzati alla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, Via Nazionale 91, 00184 Roma.

Gli intermediari finanziari (ad eccezione delle società veicolo) sono tenuti a inviare alla Banca d'Italia una comunicazione - entro il mese precedente la data di invio della prima segnalazione - redatta secondo il fac simile di cui all'allegato. Tale comunicazione, che va rinnovata solo nel caso di cessazione dalla carica di uno degli esponenti firmatari, deve essere inviata entro dieci giorni dalla data di nomina del successore.

GLOSSARIO

Banche

Le banche di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del TUB.

Le banche estere sono rappresentate dagli organismi che siano stati autorizzati dalle pertinenti Autorità di vigilanza a esercitare l'attività bancaria come definita dall'art. 10, comma 1, del TUB. In particolare, per le banche comunitarie si fa riferimento all'elenco di cui all'art.3 del Regolamento della Banca Centrale Europea n.2423 del 22 novembre 2001 pubblicato dalla medesima BCE (lista delle Istituzioni Finanziarie Monetarie).

Ai fini della classificazione fra le banche di enti esteri non ancora censiti come tali, gli intermediari segnalanti sono tenuti a trasmettere la richiesta di riconoscimento della qualifica bancaria alla Banca d'Italia, Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, Via Nazionale 91, 00184 Roma.

Nell'ipotesi di richiesta relativa a soggetti diversi da banche comunitarie comprese nell'anzidetto elenco della BCE ovvero da aziende extracomunitarie censite nel Bankers' Almanac, gli intermediari segnalanti devono produrre copia della licenza bancaria ottenuta dal corrispondente estero oppure attestazione della competente autorità di vigilanza dalla quale risulti il rilascio dell'autorizzazione; devono altresì fornire idonea documentazione in cui sia data indicazione delle tipologie di operazioni consentite. Ove necessario, tutta la documentazione deve essere corredata dalla sua traduzione in lingua italiana, inglese o francese.

Sono assimilate alle banche le seguenti Banche Multilaterali di Sviluppo:

- a) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS);
- b) Società finanziaria internazionale;
- c) Banca interamericana di sviluppo;
- d) Banca asiatica di sviluppo;
- e) Banca africana di sviluppo;
- f) Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
- g) Nordic Investment Bank;
- h) Banca di sviluppo dei Caraibi;
- i) Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS);
- j) Banca europea per gli investimenti (BEI);
- k) Fondo europeo per gli investimenti (FEI);
- l) Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;
- m) Banca islamica di sviluppo;
- n) Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni.

Intermediari finanziari

Rientrano in questa categoria:

- a) le SGR di cui all'art.1, comma 1, lett. o del decreto legislativo 58/98 (di seguito TUF);
- b) le SICAV di cui all'art.1, comma 1, lett. i del TUF;
- c) le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del TUB;
- d) le SIM di cui all'art. 1, comma 1, lett. e del TUF;
- e) i soggetti operanti nel settore finanziario previsti dai titoli V e V-bis del TUB nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello stesso TUB;
- f) le società finanziarie estere che svolgono attività analoghe a quelle esercitate dalle società di cui alle lettere precedenti.

Clientela

Rientrano in questa categoria tutti i soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Sofferenze

Attività finanziarie, qualunque sia la forma tecnica (crediti, titoli, garanzie, immobilizzazioni attinenti alla locazione finanziaria, ecc.) nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'impresa. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle attività finanziarie. Sono inclusi anche i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dai criteri di valutazione adottati in bilancio (costo ammortizzato, fair value).

Società veicolo

Per "Società Veicolo" si intende un'impresa che è costituita conformemente al diritto nazionale o comunitario secondo una delle seguenti tipologie:

- i) forma legale contrattuale dei fondi comuni di investimento gestiti da società di gestione;
- ii) forma legale fiduciaria;
- iii) forma legale societaria quale società di capitale, pubblica o privata;
- iv) ogni altra tipologia analoga e la cui attività principale soddisfi entrambi i seguenti criteri:
 - a) è rivolta ad effettuare, o effettua, uno o più operazioni di cartolarizzazione ed è isolata dal rischio di fallimento o di ogni altro genere di insolvenza che possa riguardare il cedente;

b) emette, o è rivolta ad emettere, obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati, e/o possiede o potrebbe possedere, in termini giuridici o economici, attività sottostanti l'emissione di obbligazioni, di partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, di altri titoli di debito e/o di strumenti finanziari derivati che sono offerti in vendita al pubblico o venduti sulla base di collocamenti diretti.

La definizione di SV non comprende:

- le IFM ai sensi della definizione di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32),

- i fondi di investimento (FI) ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 958/2007 della Banca centrale europea, del 27 luglio 2007, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8).

Cartolarizzazione

Per "Cartolarizzazione" si intende un'operazione o schema in virtù della quale un'attività o un insieme di attività è trasferito ad un soggetto che è distinto dal cedente ed è istituito per la cartolarizzazione, o ne serve comunque gli scopi, e/o in virtù della quale il rischio di credito di un'attività o di un insieme di attività, o di parte di esso, è trasferito agli investitori in obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati emessi da un soggetto che è distinto dal cedente ed è istituito per la cartolarizzazione, o ne serve comunque gli scopi, e:

a) in caso di trasferimento del rischio di credito, il trasferimento è realizzato mediante:

- il trasferimento economico delle attività che vengono cartolarizzate a soggetti distinti dal cedente creati al fine di o che servano allo scopo della cartolarizzazione. Ciò è realizzato mediante il trasferimento, da parte del cedente, della proprietà degli attivi cartolarizzati o attraverso sottopartecipazione, o

- l'uso dei derivati creditizi, garanzie o qualunque meccanismo simile;

e

b) laddove tali obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati siano emessi, essi non rappresentano obblighi di pagamento del cedente.

Allegato

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Banca d'Italia
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati
Divisione Intermediari 106 TUB e altri operatori
Via Nazionale, 91
00184 ROMA

(denominazione della società)

(codice fiscale)

(numero di iscrizione in elenco)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni statistiche che questa società trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità e del sistema informativo aziendale.

Le suddette segnalazioni, che derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dai competenti organi aziendali, esprimono la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'intermediario.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo, sono state predisposte idonee misure di verifica approvate dai responsabili aziendali.

Si soggiunge che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione [frase da inserire solo nel caso in cui sia presente tale organo]⁽¹⁾.

(data)

(timbro della società)

Il presidente del consiglio di amministrazione ⁽¹⁾

o l'amministratore unico

Il presidente del collegio sindacale ⁽¹⁾

¹ O organo equivalente.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SINGOLE VOCI

SEZIONE I - DATI DI STATO PATRIMONIALE

Sezione: I - Dati di stato patrimoniale

Sottosezione: 1 - Attivo

SOTTOSEZIONE 1 - ATTIVO

Voce: **64000**

CASSA E DISPONIBILITÀ

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 10 "Cassa e disponibilità" dell'Attivo dello stato patrimoniale.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 10 "Cassa e disponibilità liquide" dell'Attivo dello stato patrimoniale.

Voce: **64004**

CREDITI PER FACTORING

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 segnalano le operazioni di factoring rilevate nelle voci 20 “Crediti verso enti creditizi”, 30 “Crediti verso enti finanziari” e 40 “Crediti verso clientela” dell’Attivo dello stato patrimoniale.

Le posizioni debitorie relative alle operazioni in questione, segnalate in base al valore nominale, sono ricondotte nelle voci da 64080 a 64088 relative ai debiti, in funzione della controparte.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento:

- alla tabella 6.1 “Crediti verso banche” della nota integrativa, Parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” – Attivo, con riguardo ai crediti per factoring;
- alla tabella 6.3 “Crediti verso enti finanziari” della nota integrativa, Parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” – Attivo, con riguardo ai crediti per factoring;
- alla tabella 6.5 “Crediti verso clientela” della nota integrativa, Parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” – Attivo, con riguardo ai crediti per factoring.

Le posizioni debitorie relative alle operazioni in questione sono ricondotte nelle voci da 64080 a 64088 relative ai debiti, in funzione della controparte.

Voce: **64008**

CREDITO AL CONSUMO

Vanno segnalati nella presente voce i crediti rivenienti da operazioni di credito al consumo, ad eccezione di quelli per finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, che vanno ricondotti nella voce 64016 “Crediti per finanziamenti erogati contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione”.

Voce: **64012**

CREDITI PER LOCAZIONE FINANZIARIA

La presente voce è segnalata solo dagli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi conti di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006. Gli intermediari fanno riferimento:

- alla tabella 6.1 “Crediti verso banche” della nota integrativa, Parte B “Informazioni sullo stato patrimoniale” – Attivo, con riguardo ai crediti da leasing finanziario;
- alla tabella 6.3 “Crediti verso enti finanziari” della nota integrativa, Parte B “Informazioni sullo stato patrimoniale” – Attivo, con riguardo ai crediti da leasing finanziario;
- alla tabella 6.5 “Crediti verso clientela” della nota integrativa, Parte B “Informazioni sullo stato patrimoniale” – Attivo, con riguardo ai crediti da leasing finanziario.

Voce: **64016**

CREDITI PER FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO O DELLA PENSIONE

Figurano nella presente voce i crediti per finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Sono ricompresi nella presente voce i crediti per finanziamenti garantiti da delegazione di pagamento di quote dello stipendio o della pensione.

Voce: **64020**

CREDITI IMMOBILIARI

Figurano nella presente voce i crediti assistiti da ipoteca su beni immobili.

Voce: **64024**

ALTRI CREDITI

Figurano nella presente voce i crediti diversi da quelli indicati nelle voci da 64004 “Crediti per factoring” a 64020 “Crediti immobiliari”

Voce: **64028**

OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 50 “Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso” dell’Attivo dello stato patrimoniale.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento ai titoli di debito detenuti, indipendentemente dal portafoglio contabile ove sono stati allocati secondo lo IAS 39.

Voce: **64032**

AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI DI CAPITALE

02 PARTECIPAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI FINALIZZATE ALL'ALIENAZIONE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alle partecipazioni detenute per attività di assunzione di partecipazioni finalizzate all'alienazione, indicate nelle voci 70 "Partecipazioni" e 80 "Partecipazioni in imprese del gruppo" dell'Attivo dello stato patrimoniale.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento: a) alla voce 90 "Partecipazioni" dell'Attivo dello stato patrimoniale, con riguardo alle partecipazioni detenute per attività di assunzione di partecipazioni finalizzate all'alienazione; b) ai titoli di capitale detenuti per attività di assunzione di partecipazioni finalizzate all'alienazione, indipendentemente dal portafoglio contabile ove sono stati allocati secondo lo IAS 39.

06 ALTRE PARTECIPAZIONI

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 segnalano nella presente voce le partecipazioni diverse da quelle di cui alla sottovoce precedente.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 segnalano nella presente voce le partecipazioni diverse da quelle di cui alla sottovoce precedente, ricomprese nella voce 90 "Partecipazioni" dell'Attivo dello stato patrimoniale.

10 ALTRI TITOLI

Figurano nella presente voce le azioni, le quote e gli altri titoli di capitale diversi da quelli di cui alla sottovoci precedenti. Vanno inoltre segnalate convenzionalmente le quote degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio detenute.

Voce: **64036**

DERIVATI

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 segnalano nella presente voce le “contropartite contabili” delle eventuali rivalutazioni di operazioni “fuori bilancio” su titoli, su valute, su tassi di interesse, su indici di borsa o su altre attività, indicate in bilancio nella voce 130 “Altre attività” dell’Attivo dello stato patrimoniale.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento agli strumenti finanziari derivati ricompresi nella voce 20 “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e nella voce 70 “Derivati di copertura” dell’Attivo dello stato patrimoniale.

Voce: **64040**

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

02 PROPRIE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 100 "Immobilizzazioni materiali" dell'Attivo dello stato patrimoniale, con riguardo alle immobilizzazioni diverse da quelle attinenti alla locazione finanziaria, da ricondurre nella sottovoce 64040.06 "Immobilizzazioni materiali: attinenti alla locazione finanziaria".

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 100 "Attività materiali" dell'Attivo dello stato patrimoniale.

06 ATTINENTI ALLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Questa sottovoce va segnalata esclusivamente dagli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, che fanno riferimento alle immobilizzazioni attinenti alla locazione finanziaria, incluse nella voce 100 "Immobilizzazioni materiali" dell'Attivo dello stato patrimoniale, con riguardo alle immobilizzazioni oggetto di operazioni di locazione finanziaria. Nella presente voce vanno altresì segnalati i beni:

- in allestimento per locazione finanziaria (l'importo dei costi sostenuti sino alla data di riferimento della segnalazione);
- in attesa di locazione finanziaria (da segnalare sulla base delle fatture di fornitura ricevute e contabilizzate, anche a titolo di anticipo a valere su contratti non ancora entrati in decorrenza);
- rientrati nella disponibilità della società - in seguito al mancato esercizio dell'opzione di riscatto ovvero alla risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'utilizzatore - per i quali sia già stato stipulato un contratto di rilocazione non ancora entrato in decorrenza;
- non riscattati rientrati nella disponibilità della società di leasing.

Voce: **64044**

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

02 PROPRIE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 90 “Immobilizzazioni immateriali” dell’Attivo dello stato patrimoniale, con riguardo alle immobilizzazioni diverse da quelle attinenti alla locazione finanziaria, da ricondurre nella sottovoce 64044.06 “Immobilizzazioni immateriali: attinenti alla locazione finanziaria”.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 110 “Attività immateriali” dell’Attivo dello stato patrimoniale.

06 ATTINENTI ALLA LOCAZIONE FINANZIARIA

La presente voce va segnalata solo dagli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, che fanno riferimento alle immobilizzazioni attinenti alla locazione finanziaria, incluse nella voce 90 “Immobilizzazioni immateriali” dell’Attivo dello stato patrimoniale, con riguardo alle immobilizzazioni oggetto di operazioni di locazione finanziaria.

Voce: **64048**

CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 110 "Capitale sottoscritto e non versato" dell'Attivo dello stato patrimoniale.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 segnalano nella presente voce la quota di capitale sottoscritto e non versato.

Voce: **64052**

AZIONI PROPRIE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 120 "Azioni o quote proprie" dell'Attivo dello stato patrimoniale.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 130 "Azioni proprie" del Passivo dello stato patrimoniale.

Voce: **64056**

ALTRE ATTIVITÀ

02 RATEI ATTIVI

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 140 a "Ratei attivi" dell'Attivo dello stato patrimoniale.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento ai ratei attivi inclusi nella voce 140 "Altre attività" dell'Attivo dello stato patrimoniale.

06 ALTRE

Figurano nella presente sottovoce le attività non ricomprese in altre voci della presente sottosezione.

Voce: **64060**

PERDITA D'ESERCIZIO

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 170 "Utile/Perdita d'esercizio" del Passivo dello stato patrimoniale.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 180 "Utile/Perdita d'esercizio" del Passivo dello stato patrimoniale.

La presente voce va segnalata solo con riferimento alla segnalazione relativa all'intero esercizio.

Voce: **64064**

DISAVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI

La presente voce è segnalata esclusivamente dagli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, che fanno riferimento alla voce 160 “Utili/Perdite portati a nuovo” del Passivo dello stato patrimoniale.

Voce: **64068**

SPESE E PERDITE DEL PERIODO

La presente voce deve essere compilata solo con riferimento alla segnalazione relativa al primo semestre dell'esercizio.

Va segnalato l'importo complessivo delle spese e delle perdite rilevate in contabilità nel primo semestre dell'esercizio.

Sezione: I - Dati di stato patrimoniale

Sottosezione: 1 - Attivo

Sezione: 1 - Dati di stato patrimoniale

Sottosezione: 2 - Passivo

SOTTOSEZIONE 2 - PASSIVO

Sezione: I - Dati di stato patrimoniale

Sottosezione: 2 - Passivo

Voce: **64080**

DEBITI VERSO BANCHE

Figurano nella presente voce i debiti, a breve, medio e lungo termine non rappresentati da titoli, assunti dall'intermediario finanziario nei confronti di banche.

Voce: **64084**

DEBITI VERSO INTERMEDIARI FINANZIARI

Figurano nella presente voce i debiti, a breve, medio e lungo termine non rappresentati da titoli, assunti dall'intermediario nei confronti di altri intermediari finanziari.

Voce: **64088**

DEBITI VERSO CLIENTELA

Figurano nella presente voce i debiti, non rappresentati da titoli, diversi da quelli ricompresi nelle voci precedenti.

Voce: **64092**

TITOLI EMESSI

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 40 "Debiti rappresentati da titoli" del Passivo dello stato patrimoniale.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento:

- alla voce 20 "Titoli in circolazione" del Passivo dello stato patrimoniale;
- ai titoli di cui alla voce 30 "Passività finanziarie di negoziazione" del Passivo dello stato patrimoniale;
- ai titoli ricompresi nella voce 40 "Passività finanziarie al *fair value*" del Passivo dello stato patrimoniale.

Voce: **64096**

DERIVATI

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 segnalano nella presente voce le “contropartite contabili” delle eventuali rivalutazioni di operazioni “fuori bilancio” su titoli, su valute, su tassi di interesse, su indici di borsa o su altre attività, indicate in bilancio nella voce 50 “Altre passività” del Passivo dello stato patrimoniale.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento agli strumenti finanziari derivati ricompresi nella voce 30 “Passività finanziarie di negoziazione” e nella voce 50 “Derivati di copertura” del Passivo dello stato patrimoniale.

Voce: **64100**

FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 70 “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” del Passivo dello stato patrimoniale.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 100 “Trattamento di fine rapporto del personale” del Passivo dello stato patrimoniale.

Voce: **64104**

FONDI PER RISCHI E ONERI

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 80 “Fondi per rischi e oneri” del Passivo dello stato patrimoniale.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 110 “Fondi per rischi e oneri” del Passivo dello stato patrimoniale.

Voce: **64108**

ALTRE PASSIVITÀ

Figurano nella presente voce le passività non ricomprese in altre voci della presente sottosezione.

Voce: **64112**

FONDI RISCHI SU CREDITI

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, che fanno riferimento alla voce 90 "Fondi rischi su crediti" del Passivo dello stato patrimoniale.

Voce: **64116**

FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, che fanno riferimento alla voce 100 "Fondo per rischi finanziari generali" del Passivo dello stato patrimoniale.

Voce: **64120**

CAPITALE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 120 “Capitale” del Passivo dello stato patrimoniale.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 120 “Capitale” del Passivo dello stato patrimoniale. Deve essere segnalato il valore al lordo delle azioni sottoscritte e non versate.

Voce: **64124**

SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 130 "Sovrapprezzi di emissione" del Passivo dello stato patrimoniale.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 150 "Sovrapprezzi di emissione" del Passivo dello stato patrimoniale.

Voce: **64128**

RISERVE DA VALUTAZIONE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 150 "Riserve di rivalutazione" del Passivo dello stato patrimoniale.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 170 "Riserve da valutazione" del Passivo dello stato patrimoniale.

Voce: **64132**

ALTRE RISERVE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 140 "Riserve" del Passivo dello stato patrimoniale.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 160 "Riserve" del Passivo dello stato patrimoniale.

Voce: **64136**

UTILE D'ESERCIZIO

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 170 "Utile/Perdita d'esercizio" del Passivo dello stato patrimoniale.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 180 "Utile/Perdita d'esercizio" del Passivo dello stato patrimoniale.

La presente voce va segnalata solo con riferimento alla segnalazione relativa all'intero esercizio.

Voce: **64140**

AVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, che fanno riferimento alla voce 160 "Utili/Perdite portati a nuovo" del Passivo dello stato patrimoniale.

Vanno ricompresi altresì gli utili non distribuiti né accantonati in precedenti esercizi.

Voce: **64144**

RICAVI E PROVENTI DEL PERIODO

La presente voce deve essere compilata solo con riferimento alla segnalazione relativa al primo semestre dell'esercizio.

Va segnalato l'importo complessivo dei ricavi e dei proventi rilevati in contabilità nel primo semestre dell'esercizio.

Sezione: I - Dati di stato patrimoniale

Sottosezione: 2 - Passivo

**SEZIONE II - CREDITI DI FIRMA, IMPEGNI E RISCHI E
CONTI D'ORDINE**

Voce: **64160**

GARANZIE RILASCIATE:

02 NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Figura nella presente sottovoce il valore contrattuale, in essere alla data di riferimento della segnalazione, delle garanzie rilasciate nei confronti del pubblico, come definite nelle vigenti disposizioni.

06 A FAVORE DI BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB

Figura nella presente sottovoce il valore contrattuale, in essere alla data di riferimento della segnalazione, delle garanzie rilasciate a favore di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa. Sono ricompresi nella presente sottovoce i crediti relativi a finanziamenti contro la cessione del quinto dello stipendio e della pensione ceduti pro solvendo a garanzia del rifinanziamento degli stessi presso banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB e le garanzie fidejussorie del “non riscosso per riscosso” concesse a favore delle banche e degli intermediari che erogano finanziamenti contro la cessione del quinto dello stipendio e della pensione. L'importo da segnalare è pari alle rate dei finanziamenti garantite che sono ancora da incassare.

10 ALTRE

Figura nella presente sottovoce il valore contrattuale, in essere alla data di riferimento della segnalazione, delle garanzie diverse da quelle segnalate nelle precedenti sottovoci (ad esempio, connesse o accessorie a specifiche operazioni riconducibili ad altra attività svolta dall'intermediario finanziario).

Voce: **64164**

IMPEGNI IRREVOCABILI

Gli “impegni irrevocabili a erogare fondi” sono gli impegni irrevocabili, a utilizzo certo o incerto, che possono dar luogo a rischi di credito (ad esempio, i margini disponibili su linee di credito irrevocabili concesse alla clientela). Sono esclusi gli impegni derivanti dalla stipula di contratti derivati. Va indicato l'impegno assunto al netto delle somme già erogate e delle eventuali rettifiche di valore.

Gli “impegni irrevocabili a utilizzo certo” includono gli impegni a erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente (prestatario) è certo e predefinito; questi contratti hanno pertanto carattere vincolante sia per il concedente (società finanziaria che ha assunto l'impegno a erogare) sia per il richiedente.

Gli impegni suddetti comprendono in particolare gli acquisti (a pronti e a termine) di titoli non ancora regolati nonché i depositi e i finanziamenti da erogare a una data futura predeterminata.

Gli “impegni irrevocabili a utilizzo incerto” includono, invece, gli impegni a erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente è opzionale; in questo caso, dunque, non è sicuro se e in quale misura si realizzerà l'erogazione effettiva dei fondi.

Medesime considerazioni valgono per gli “impegni irrevocabili a rilasciare garanzie”.

02 A EROGARE FONDI

06 A RILASCIARE GARANZIE

Voce: **64168**

DERIVATI DI NEGOZIAZIONE: VALORE NOZIONALE

Nella presente voce va segnalato il valore nozionale degli strumenti finanziari derivati, in essere alla data di riferimento della segnalazione, che l'intermediario ha stipulato con finalità di negoziazione.

Voce: **64172**

DERIVATI DI COPERTURA: VALORE NOZIONALE

Nella presente voce va segnalato il valore nozionale degli strumenti finanziari derivati, in essere alla data di riferimento della segnalazione, che l'intermediario ha stipulato con finalità di copertura.

SEZIONE III - CONTO ECONOMICO

SOTTOSEZIONE 1 – COSTI

Sezione: III - Conto economico

Sottosezione: 1 - Costi

Voce: **64190**

INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 10 “Interessi passivi e oneri assimilati” dei Costi del conto economico.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati” del conto economico.

Voce: **64194**

COMMISSIONI PASSIVE:

02 AD AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 20 "Commissioni passive" dei Costi del conto economico, limitatamente alle commissioni riconosciute ad agenti in attività finanziaria per l'attività da essi svolta. Non vanno indicati nella presente sottovoce gli importi relativi a commissioni addebitate ai clienti per le quali l'intermediario si limita a trasferire il corrispettivo agli agenti. Tali importi vanno segnalati nella voce 64210 "Altri oneri di gestione".

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 40 "Commissioni passive" del conto economico, limitatamente alle commissioni riconosciute ad agenti in attività finanziaria per l'attività da essi svolta. Non vanno indicati nella presente sottovoce gli importi relativi a commissioni addebitate ai clienti per le quali l'intermediario si limita a trasferire il corrispettivo agli agenti. Tali importi vanno segnalati nella voce 64210 "Altri oneri di gestione".

06 A MEDIATORI CREDITIZI

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 20 "Commissioni passive" dei Costi del conto economico, limitatamente alle commissioni riconosciute a mediatori creditizi per l'attività da essi svolta. Non vanno indicati nella presente sottovoce gli importi relativi a commissioni addebitate ai clienti per le quali l'intermediario si limita a trasferire il corrispettivo ai mediatori. Tali importi vanno segnalati nella voce 64210 "Altri oneri di gestione".

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 40 "Commissioni passive" del conto economico, limitatamente alle commissioni riconosciute a mediatori creditizi per l'attività da essi svolta. Non vanno indicati nella presente sottovoce gli importi relativi a commissioni addebitate ai clienti per le quali l'intermediario si limita a trasferire il corrispettivo ai mediatori. Tali importi vanno segnalati nella voce 64210 "Altri oneri di gestione".

10 ALTRE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 20 “Commissioni passive” dei Costi del conto economico, relativamente alle commissioni passive diverse da quelle ricondotte nelle precedenti sottovoci. Non vanno indicati nella presente sottovoce gli importi relativi a commissioni addebitate ai clienti per le quali l’intermediario si limita a trasferire il corrispettivo a terzi. Tali importi vanno segnalati nella voce 64210 “Altri oneri di gestione”.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 40 “Commissioni passive” del conto economico, relativamente alle commissioni passive diverse da quelle ricondotte nelle precedenti sottovoci. Non vanno indicati nella presente sottovoce gli importi relativi a commissioni addebitate ai clienti per le quali l’intermediario si limita a trasferire il corrispettivo a terzi. Tali importi vanno segnalati nella voce 64210 “Altri oneri di gestione”.

Voce: **64198**

PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 30 "Perdite da operazioni finanziarie" dei Costi del conto economico.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 60 "Risultato netto dell'attività di negoziazione" del conto economico, ove negativo.

Voce: **64202**

SPESE AMMINISTRATIVE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 40 “Spese amministrative” dei Costi del conto economico.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 110 “Spese amministrative” del conto economico.

Voce: **64206**

SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 50 "Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali" dei Costi del conto economico.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento:

- alla tabella 10.1 della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico", colonne "ammortamento" e "rettifiche di valore per deterioramento" su attività materiali;
- alla tabella 11.1 della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico", colonne "ammortamento" e "rettifiche di valore per deterioramento" su attività immateriali;
- alla tabella 12.1 della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico", colonna "svalutazioni" delle attività materiali e immateriali.

Voce: **64210**

ALTRI ONERI DI GESTIONE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 60 "Altri oneri di gestione" dei Costi del conto economico.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 160 "Altri proventi e oneri di gestione" del conto economico.

COMMISSIONI ADDEBITATE A CLIENTI RELATIVE A:

Nelle presenti sottovoci figurano le commissioni addebitate a clienti (da segnalare nella voce 64288 "Altri proventi di gestione") e retrocesse ad agenti in attività finanziaria, a mediatori creditizi e ad altri soggetti, quale corrispettivo per i servizi erogati (cfr. voce 64194 "Commissioni passive).

02 AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA

06 MEDIATORI CREDITIZI

10 ALTRI SOGGETTI

14 ALTRI ONERI

Voce: **64214**

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 70 “Accantonamenti per rischi e oneri” dei Costi del conto economico.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento agli accantonamenti di cui alla voce 150 “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri” del conto economico, al lordo di eventuali riattribuzioni, da ricondurre nella voce 64296 “Proventi straordinari”.

Voce: **64218**

ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI SU CREDITI

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, che fanno riferimento alla voce 80 “Accantonamenti ai fondi rischi su crediti” dei Costi del conto economico.

Voce: **64222**

RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E IMPEGNI

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 90 “Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni” dei Costi del conto economico.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento:

- alla tabella 7.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico” relativa agli “Utili/perdite da cessione/riacquisto di attività e passività finanziarie”, colonna “Perdita”, con esclusivo riferimento ai crediti;
- alla tabella 8.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”, colonna “Rettifiche di valore” di crediti.

Voce: **64226**

SVALUTAZIONI DI ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 100 "Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie" dei Costi del conto economico.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento:

- alla tabella 5.1 della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico", riga "Totale oneri dell'attività di copertura";
- alla tabella 6.1 della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico", colonne "Minusvalenze" e "Perdite da realizzo" riferite alle attività e passività al fair value;
- alla tabella 7.1 della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico" relativa agli "Utili/perdite da cessione/riacquisto di attività e passività finanziarie", colonna "Perdita", relativamente agli strumenti finanziari diversi dai crediti;
- alla tabella 8.2 della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico", colonna "Rettifiche di valore" di attività disponibili per la vendita;
- alla tabella 8.3 della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico", colonna "Rettifiche di valore" di attività detenute fino alla scadenza;
- alle componenti reddituali negative che concorrono alla formazione della voce 100.b "Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie" del conto economico;
- alle rettifiche di valore da deterioramento, svalutazioni e altre variazioni negative della tabella 15.1 relativa agli "Utili/perdite su partecipazioni" della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico".

Voce: **64230**

ONERI STRAORDINARI

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 110 "Oneri straordinari" dei Costi del conto economico.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento:

- alle perdite da cessione della tabella 15.1 relativa agli "Utili/perdite su partecipazioni" della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico";
- ai punti 1.2 e 2.2 della tabella 16.1 relativa agli "Utili/perdite da cessione di investimenti" della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico";
- alla voce 200 del Conto economico "Utile/perdita dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte", ove negativa.

Voce: **64234**

VARIAZIONE POSITIVA DEL FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, che fanno riferimento alla voce 120 “Variazione positiva del fondo per rischi finanziari generali” dei Costi del conto economico.

Voce: **64238**

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 130 "Imposte sul reddito dell'esercizio" dei Costi del conto economico.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce alla voce 190 "Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente" del conto economico.

Voce: **64242**

UTILE D'ESERCIZIO

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 140 "Utile d'esercizio" dei Costi del conto economico.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 segnalano nella presente voce l'utile d'esercizio riveniente dal bilancio.

Sezione: III - Conto economico

Sottosezione: 1 - Costi

SOTTOSEZIONE 2 – RICAVI

Sezione: III - Conto economico

Sottosezione: 2 - Ricavi

Voce: **64260**

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” dei Ricavi del conto economico.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” del conto economico.

Voce: **64264**

DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 20 "Dividendi e altri proventi" dei Ricavi del conto economico.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 50 "Dividendi e proventi simili" del conto economico.

Voce: **64268**

COMMISSIONI ATTIVE

02 PER RILASCIO DI GARANZIE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 30 "Commissioni attive" dei Ricavi del conto economico, limitatamente all'attività di rilascio di garanzie.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 30 "Commissioni attive" del conto economico, limitatamente all'attività di rilascio di garanzie.

06 PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE IN CAMBI

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento di cui alla voce 30 "Commissioni attive" dei Ricavi del conto economico, limitatamente all'attività di mediazione in cambi.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 30 "Commissioni attive" del conto economico, limitatamente all'attività di mediazione in cambi.

10 PER SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 30 "Commissioni attive" dei Ricavi del conto economico, limitatamente ai servizi di incasso e pagamento.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 30 "Commissioni attive" del conto economico, limitatamente ai servizi di incasso e pagamento.

14 ALTRE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce

30 “Commissioni attive” dei Ricavi del conto economico, relativamente alle commissioni attive diverse da quelle ricondotte nelle precedenti sottovoci.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento di cui alla voce 30 “Commissioni attive” del conto economico, relativamente alle commissioni attive diverse da quelle ricondotte nelle precedenti sottovoci.

Voce: **64272**

PROFITTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 segnalano l'importo di cui alla voce 40 "Profitti da operazioni finanziarie" dei Ricavi del conto economico.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 60 "Risultato netto dell'attività di negoziazione" del conto economico, ove positiva.

Voce: **64276**

RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E IMPEGNI

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 50 “Riprese di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni” dei Ricavi del conto economico.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla tabella 8.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”, colonna “Riprese di valore” di crediti.

Voce: **64280**

RIVALUTAZIONI DI ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 60 "Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie" dei Ricavi del conto economico.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento:

- alla tabella 5.1 della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico", riga "Totale proventi dell'attività di copertura";
- alle tabelle 6.1 della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico", colonne "Plusvalenze" e "Utili da realizzo", riferite alle attività e passività al fair value;
- alla tabella 7.1 della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico" relativa agli "Utili/perdite da cessione/riacquisto di attività e passività finanziarie", colonna "Utile";
- alla tabella 8.2 della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico", colonna "Riprese di valore" di attività disponibili per la vendita;
- alla tabella 8.3 della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico", colonna "Riprese di valore" di attività detenute fino alla scadenza;
- alle componenti reddituali positive che concorrono alla formazione della voce 100.b "Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività finanziarie" del Conto Economico;
- alle riprese di valore, rivalutazioni e altre variazioni positive della tabella 15.1 relativa agli "Utili/perdite su partecipazioni" della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico".

Voce: **64284**

RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

La presente voce è segnalata esclusivamente dagli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006, che fanno riferimento:

- alla tabella 10.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”, colonna “riprese di valore” su attività materiali;
- alla tabella 11.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”, colonna “riprese di valore” su attività immateriali;
- alla tabella 12.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”, colonna “rivalutazioni” delle attività materiali e immateriali.

Voce: **64288**

ALTRI PROVENTI DI GESTIONE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 segnalano l'importo di cui alla voce 70 "Altri proventi di gestione" dei Ricavi del conto economico, ad esclusione dell'importo relativo ai canoni di locazione finanziaria, da segnalare nella voce 64292 "Canoni di locazione finanziaria".

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 segnalano nella presente voce gli importi relativi alla voce 160 "Altri proventi e oneri di gestione" del conto economico.

Voce: **64292**

CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992.

Voce: **64296**

PROVENTI STRAORDINARI

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 80 "Proventi straordinari" dei Ricavi del conto economico.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento:

- alla tabella 15.1 relativa agli "Utili/perdite su partecipazioni" della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico", punto 1 (Proventi);
- alla tabella 16.1 relativa agli "Utili/perdite da cessione di investimenti" della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico", punti 1.1 e 2.1;
- alle riattribuzioni a conto economico di fondi per rischi e oneri, che concorrono alla formazione della voce 150 del conto economico "Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri";
- alla voce 200 del Conto economico "Utile/perdita dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte", ove positiva.

Voce: **64300**

VARIAZIONE NEGATIVA DEL FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, che fanno riferimento alla voce 90 “Variazione negativa del fondo per rischi finanziari generali” dei Ricavi del conto economico.

Voce: **64304**

PERDITA D'ESERCIZIO

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 100 "Perdita d'esercizio" dei Ricavi del conto economico.

Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 segnalano nella presente voce la perdita d'esercizio riveniente dal bilancio.

Sezione: III - Conto economico

Sottosezione: 2 - Ricavi

SEZIONE IV - ALTRE INFORMAZIONI

Voce: **64310**

NUMERO DIPENDENTI

Numero dei dipendenti con i quali l'azienda segnalante ha formalmente in essere un contratto di lavoro. Il numero dei dipendenti a "part-time" va convenzionalmente indicato come metà del numero effettivo di tali dipendenti (con arrotondamenti per eccesso).

Nella compilazione della presente voce occorre avere riguardo alla situazione in essere nel giorno di riferimento della segnalazione.

Voce: **64314**

NUMERO AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA

Nella voce va segnalato il numero di agenti in attività finanziaria ai quali l'intermediario, sulla base di un formale contratto, si affida per la distribuzione di prodotti e servizi.

Nel caso di contratti con soggetti aventi forma societaria, va segnalato il numero di agenti facenti capo a tali società.

Nella compilazione della presente voce occorre avere riguardo alla situazione in essere nel giorno di riferimento della segnalazione.

È richiesta la ripartizione territoriale, su base regionale. Nel caso di agenti che operano in più regioni andrà - convenzionalmente - segnalata la regione nella quale è stata rilevata una maggiore operatività.

Voce: **64318**

NUMERO MEDIATORI CREDITIZI

Nella voce va segnalato il numero di mediatori creditizi che collaborano con l'intermediario, sulla base di una convenzione, per la distribuzione di prodotti e servizi.

Nel caso di contratti con soggetti aventi forma societaria, va segnalato il numero di mediatori creditizi facenti capo a tali società.

Nella compilazione della presente voce occorre avere riguardo alla situazione in essere nel giorno di riferimento della segnalazione.

È richiesta la ripartizione territoriale, su base regionale.

Voce: **64322**

SOFFERENZE

Per la definizione di sofferenze, cfr. Glossario. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria in sofferenza andranno segnalati sia il valore dei beni in locazione (per la parte non recuperata) al netto dei pertinenti fondi di ammortamento sia i crediti per i canoni scaduti e gli interessi moratori connessi con l'operazione di locazione.

02 SU ESPOSIZIONI PER CASSA

06 SU ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

Voce: **64326**

**CREDITI SCADUTI RELATIVI A CONTRATTI DI
LOCAZIONE FINANZIARIA**

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992. Va segnalato l'importo delle rate scadute alla data di riferimento della segnalazione.

Voce: **64330**

AMMORTAMENTO DEI BENI CONCESSI IN LOCAZIONE FINANZIARIA

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, che rilevano l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza del periodo, segnalate nell'ambito della voce 64206 "Svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali".

Voce: **64334**

ATTIVITÀ NEI CONFRONTI DEL GRUPPO

Figurano nella presente voce le attività - incluse nell'attivo dello stato patrimoniale dell'intermediario segnalante - nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e controllate da una stessa controllante, e comunque facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene l'intermediario, ad eccezione delle attività di finanziamento connesse con operazioni di acquisto di crediti da parte di società del gruppo ma vantati nei confronti di soggetti non appartenenti al gruppo.

Voce: **64338**

SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO: VOLUMI DEL PERIODO

Figura nella presente voce l'ammontare complessivo degli incassi e dei pagamenti effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione (primo semestre dell'esercizio ovvero intero esercizio). Tra i servizi di incasso sono ricompresi l'incasso di effetti, di ricevute, di assegni, di fatture e di documenti ove siano specificamente remunerati.

02 ATTIVITÀ DI MONEY TRANSFER

Forma oggetto di rilevazione l'importo dei fondi trasferiti (per incassi o pagamenti) dai *money transfers* per conto della clientela.

ALTRI SERVIZI

08 INCASSI

10 PAGAMENTI

Voce: **64342**

ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IN CAMBI: VOLUMI DEL PERIODO

Figura nella presente voce il controvalore in euro dell'ammontare complessivo delle operazioni mediate nel periodo di riferimento della segnalazione (primo semestre dell'esercizio ovvero intero esercizio).

Voce: **64346**

GARANZIE RILASCIATE NEL PERIODO:

02 NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Importo complessivo delle garanzie rilasciate nei confronti del pubblico nel periodo di riferimento della segnalazione (primo semestre dell'esercizio ovvero intero esercizio).

È richiesta la ripartizione territoriale, su base regionale, per soggetto garantito (ordinante).

06 FAVORE DI BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB

Importo complessivo delle garanzie rilasciate a favore di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB nel periodo di riferimento della segnalazione (primo semestre dell'esercizio ovvero intero esercizio) in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa. Sono ricompresi nella presente sottovoce i crediti relativi a finanziamenti contro la cessione del quinto dello stipendio e della pensione ceduti pro solvendo a garanzia del rifinanziamento degli stessi presso banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB e le garanzie fidejussorie del "non riscosso per riscosso" concesse a favore delle banche e degli intermediari che erogano finanziamenti contro la cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

È richiesta la ripartizione territoriale, su base regionale, per soggetto garantito (ordinante).

10 ALTRE

Importo complessivo delle garanzie diverse da quelle segnalate nelle precedenti sottovoci (ad esempio, connesse o accessorie a specifiche operazioni riconducibili ad altra attività svolta dall'intermediario finanziario).

È richiesta la ripartizione territoriale, su base regionale, per soggetto garantito (ordinante).

Voce: **64350**

**ATTIVITÀ DI RILASCIO DI GARANZIE NEI CONFRONTI
DEL PUBBLICO: AMMONTARE MEDIO**

Cfr. voce 64160.02 “Garanzie rilasciate: nei confronti del pubblico”

Va segnalato l'ammontare medio – calcolato su base giornaliera – delle garanzie rilasciate nel semestre di riferimento della segnalazione. Per la segnalazione di fine esercizio, si fa riferimento alla media del secondo semestre.

Voce: **64351**

ATTIVITÀ DI RILASCIO DI GARANZIE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO: AMMONTARE MASSIMO

Cfr. voce 64160.02 “Garanzie rilasciate: nei confronti del pubblico”

Va segnalato l'ammontare massimo complessivo delle garanzie in essere in ciascun giorno del semestre di riferimento della segnalazione. Ai fini dell'individuazione del valore massimo occorre considerare i saldi giornalieri della voce sopra richiamata. Per la segnalazione di fine esercizio, si fa riferimento al valore massimo del secondo semestre.

Ad esempio, si ipotizzi che l'intermediario X abbia in essere al giorno t1 garanzie rilasciate ai clienti A, B e C rispettivamente pari a 10, 25 e 35. Si ipotizzi altresì, che il giorno t2 lo stesso intermediario rilasci garanzie ai clienti D, E e F rispettivamente pari a 40, 50 e 20. Pertanto alla fine del giorno t2 le garanzie in essere sono pari ad un valore complessivo di 180. Nella presente voce l'intermediario X segnala 180, che risulta essere il valore maggiore tra il saldo al giorno t1 (70) e quello al giorno t2 (180).

Voce: **64352**

ATTIVITÀ DI RILASCIO DI GARANZIE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO: RICAVI PRODOTTI

Va segnalato l'ammontare dei ricavi prodotti dalle garanzie indicate nella voce 64160.02 "Garanzie rilasciate: nei confronti del pubblico" nel semestre di riferimento della segnalazione. Per la segnalazione di fine esercizio, si fa riferimento ai ricavi prodotti nel secondo semestre. Nella nozione di "ricavi prodotti", figurano - oltre alle commissioni attive - gli altri proventi, in qualunque forma percepiti, in relazione all'attività di rilascio delle garanzie.

Voce: **64354**

**ATTIVITÀ DI RILASCIO DI GARANZIE: MEZZI
PATRIMONIALI**

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie. L'importo da segnalare corrisponde all'ammontare dei mezzi patrimoniali determinato secondo quanto previsto dalla vigente disciplina per l'esercizio della predetta attività.

Voce: **64358**

ATTIVITÀ DI RILASCIO DI GARANZIE: ATTIVITÀ LIQUIDE PRESSO BANCHE

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie.

La voce comprende le attività liquide presso banche, così come individuate dalla vigente disciplina in materia di capitale sociale, alla data di riferimento della segnalazione.

È richiesta l'indicazione nominativa delle banche depositarie.

Voce: **64362**

ATTIVITÀ DI RILASCIO DI GARANZIE: TITOLI DI PRONTA LIQUIDABILITÀ

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie.

La voce comprende i titoli di pronta liquidabilità depositati presso banche, come definiti dalla vigente disciplina in materia di capitale sociale, alla data di riferimento della segnalazione.

I titoli vanno segnalati al valore di mercato.

È richiesta la ripartizione dei titoli per codice ISIN nonché l'indicazione nominativa delle banche depositarie.

Voce: **64366**

ATTIVITÀ DI RILASCIO DI GARANZIE: ATTIVITÀ LIQUIDE PRESSO BANCHE E TITOLI DI PRONTA LIQUIDABILITÀ – AMMONTARE MEDIO

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie.

Forma oggetto di rilevazione la media aritmetica semplice dei valori di mercato giornalieri delle attività liquide e dei titoli di pronta liquidabilità depositati presso banche, come definiti dalla vigente disciplina in materia di investimento dei mezzi patrimoniali.

Il dato da segnalare alla fine del semestre corrisponde alla media dei saldi giornalieri del semestre; quello da segnalare alla fine dell'esercizio corrisponde alla media dei saldi giornalieri dell'intero esercizio.

Voce: **58089**

RINEGOZIAZIONE EX LEGE N. 126/2008: MUTUI

Formano oggetto di rilevazione il valore nominale dei mutui in essere rinegoziati ai sensi della legge n. 126/2008, al netto dei rimborsi effettuati sino alla data di riferimento della segnalazione.

Voce: **58322**

**FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER
L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

La presente voce va dettagliata per sottogruppi di attività economica riferiti alle famiglie.

EROGAZIONI NEL PERIODO:

02 INDICIZZATE AL TASSO BCE

04 ALTRE INDICIZZAZIONI

TAEG SUI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO:

Il TAEG va calcolato secondo le regole previste dalla Circolare n. 248 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi".

08 INDICIZZATI AL TASSO BCE

10 ALTRE INDICIZZAZIONI

NUMERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO:

14 INDICIZZATI AL TASSO BCE

16 ALTRE INDICIZZAZIONI

Voce: **58323**

**FINANZIAMENTI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO
DELL'ABITAZIONE: CONSISTENZE**

La presente voce, che riguarda il finanziamento per l'acquisto dell'abitazione (principale e non), va dettagliata per sottogruppi di attività economica riferiti alle famiglie.

02 INDICIZZATE AL TASSO BCE

04 ALTRE INDICIZZAZIONI

Voce: **64370**

BILANCIO IAS

Gli intermediari che redigono il bilancio conformemente ai principi contabili internazionali IAS/IFRS compilano la presente voce, con riferimento alla fine di ciascun esercizio, attribuendole un valore convenzionale pari a 1.

PARTE SECONDA

INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

1. PREMESSA

La presente Parte della Circolare contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni delle operazioni di cartolarizzazione effettuate dalle società veicolo ai sensi del Regolamento .

Le regole di compilazione sono orientate a strutturare i dati in maniera conforme alle esigenze informative della Banca d'Italia e non devono necessariamente condizionare la struttura del piano dei conti interno e le modalità di tenuta della contabilità delle operazioni, che sono rimesse ad autonome decisioni delle società veicolo nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso, tutte le segnalazioni, anche quando non assumono veste di situazioni contabili, devono essere raccordabili con le rilevazioni analitico-sistematiche aziendali. Le informazioni richieste – ove non diversamente specificato - devono essere riferite alla situazione in essere alla data di riferimento (anche se giorno festivo o non lavorativo) della segnalazione.

2. OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE E PERIODICITÀ E TERMINI DI INVIO DEI DATI

Le disposizioni contenute nella presente Parte della Circolare si applicano ai soggetti di seguito indicati:

- società per la cartolarizzazione dei crediti ex lege n. 130 del 30 aprile 1999 “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”;
- altri intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del testo unico bancario la cui attività principale soddisfa i criteri previsti dall’art. 1, comma 1 del Regolamento (cfr. Glossario).

L’obbligo di invio delle segnalazioni sorge dal trimestre in cui il soggetto viene iscritto nell’elenco generale di cui all’art. 106 del TUB. Fin quando l’intermediario non abbia avviato l’operatività (convenzionalmente dalla data di acquisto delle attività oggetto di cartolarizzazione), dovrà essere segnalata la voce 64520 “Segnalazione negativa”. La medesima voce andrà segnalata a partire dal trimestre successivo alla chiusura dell’ultima operazione di cartolarizzazione effettuata (convenzionalmente la chiusura dell’operazione è identificabile dalla data di rimborso in quota capitale di tutte le ABS).

Le segnalazioni, che riflettono la situazione contabile delle operazioni, si effettuano con periodicità trimestrale, con riferimento al 31 marzo, 30 giugno; 30 settembre e 31 dicembre e devono essere inviate entro il ventiquattresimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento.

Le voci 64524 “Titoli emessi”, 64552 “Titoli: emissioni” e 64556 “Titoli: rimborsi” vanno inviate con la medesima periodicità ed entro i medesimi termini previsti per le altre voci, ma devono essere valorizzate con riferimento all’ultimo giorno di calendario di ciascuno dei mesi inclusi nel trimestre di riferimento della segnalazione (ad esempio, nella segnalazione relativa al 31 marzo, dovranno essere indicati i valori delle tre voci segnaletiche in questione, riferiti al 31 gennaio, al 28 febbraio ed al 31 marzo). A tal fine, gli intermediari segnalanti utilizzeranno l’attributo “data di riferimento” (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEGLI SCHEMI DI SEGNALAZIONE

Gli schemi di segnalazione si compongono di un'unica sezione (Informazioni sulle operazioni di cartolarizzazione), suddivisa in tre sottosezioni:

- Sottosezione I. 1 (Dati di stock: attivo);
- Sottosezione I. 2 (Dati di stock: passivo);
- Sottosezione I. 3 (Dati di flusso);

I dati – ove non diversamente specificato - sono espressi in unità di euro. Gli importi espressi in valute diverse dall'euro vanno valorizzati applicando le regole di bilancio. In tale ambito, occorre fare riferimento ai tassi di cambio comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest'ultima considerate. Per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici.

Per tutte le voci della segnalazione è previsto uno specifico codice numerico (numero operazione) relativo all'operazione di cartolarizzazione. Il codice numerico va richiesto alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

Per quanto riguarda le modalità di redazione e trasmissione delle segnalazioni si rinvia alle disposizioni emanate dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

4. RIPARTIZIONE PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Le voci 64500.02 “Attività finanziarie cartolarizzate” e 64540 da 02 a 10 “Attività finanziarie cartolarizzate: dati di flusso” prevedono la ripartizione per “settore di attività economica dell’*originator*”, secondo i seguenti valori:

- Istituzioni finanziarie monetarie residenti;
- Istituzioni finanziarie monetarie dei Paesi UEM diversi dall’Italia;
- Amministrazioni pubbliche residenti;
- Amministrazioni pubbliche dei Paesi UEM diversi dall’Italia;
- Altri intermediari finanziari residenti;
- Altri intermediari finanziari dei Paesi UEM diversi dall’Italia;
- Fondi pensione e imprese di assicurazione residenti;
- Fondi pensione e imprese di assicurazione dei Paesi UEM diversi dall’Italia;
- Società non finanziarie residenti;
- Società non finanziarie dei Paesi UEM diversi dall’Italia;
- Altri soggetti;

Le medesime voci 64500.02 “Attività finanziarie cartolarizzate” e 64540 da 02 a 10 “Attività finanziarie cartolarizzate: dati di flusso” prevedono - nel caso in cui l’*originator* sia una Istituzione finanziaria monetaria residente in uno dei Paesi appartenenti all’area dell’Euro (ivi inclusa l’Italia) - la ripartizione per “settore di attività economica del debitore”, secondo i seguenti valori:

- Amministrazioni pubbliche residenti;
- Amministrazioni pubbliche dei Paesi UEM diversi dall’Italia;
- Altri intermediari finanziari residenti;
- Altri intermediari finanziari dei Paesi UEM diversi dall’Italia;
- Fondi pensione e imprese di assicurazione residenti;
- Fondi pensione e imprese di assicurazioni dei Paesi UEM diversi dall’Italia;
- Società non finanziarie residenti;
- Società non finanziarie dei Paesi UEM diversi dall’Italia;
- Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro residenti al servizio delle famiglie;
- Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro dei Paesi UEM diversi dall’Italia al servizio delle famiglie;
- Altri .

Nel caso in cui l’*originator* sia diverso da una Istituzione finanziaria monetaria residente in uno dei Paesi appartenenti all’area dell’Euro (ivi inclusa l’Italia), l’attributo in questione assumerà il valore “non applicabile”.

Le voci 64504 “Altre attività cartolarizzate” e 64544 da 02 a 10 “Altre attività cartolarizzate: dati di flusso” prevedono la ripartizione per “settore di attività economica dell’*originator*”, secondo i seguenti valori:

- Amministrazioni pubbliche residenti;
- Amministrazioni pubbliche dei Paesi UEM diversi dall’Italia;
- Società non finanziarie residenti;
- Società non finanziarie dei Paesi UEM diversi dall’Italia;
- Altri soggetti.

Le voci 64508.02 “Impiego della liquidità - Depositi e prestiti”, 64548 da 02 a 06 “Impiego della liquidità: dati di flusso- Depositi e prestiti” prevedono la ripartizione per “settore di attività economica della controparte”, secondo i seguenti valori:

- Istituzioni finanziarie monetarie residenti;
- Istituzioni finanziarie monetarie dei Paesi UEM diversi dall’Italia;
- Società veicolo residenti;
- Società veicolo dei Paesi UEM diversi dall’Italia;
- Soggetti diversi da IFM e SV.

La voci 64528 “Debiti non rappresentati da titoli di cartolarizzazione emessi” e 64560 da 02 a 06 “Debiti non rappresentati da titoli di cartolarizzazione emessi: dati di flusso” prevedono la ripartizione per “settore di attività economica della controparte”, secondo i seguenti valori:

- Società veicolo residenti;
- Società veicolo dei Paesi UEM diversi dall’Italia;
- Soggetti diversi da SV.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SINGOLE VOCI

**SEZIONE: I - INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI
CARTOLARIZZAZIONE**

Sottosezione: 1 - DATI DI STOCK: ATTIVO

Voce: **64500**

ATTIVITÀ FINANZIARIE CARTOLARIZZATE

Importo complessivo delle attività cartolarizzate e detenute dalla società veicolo alla data di riferimento della segnalazione. Le attività vanno segnalate al valore nominale, anche se acquistate dal cedente ad un prezzo differente.

La differenza tra il valore nominale ed il prezzo di acquisto delle attività cartolarizzate va indicato tra le “altre passività” (cfr. voce 64536).

Le rettifiche di valore che non comportano la cancellazione delle attività finanziarie vanno rilevate nella voce 64536 “altre passività”.

L'importo di cui alla presente voce viene ridotto in contropartita delle cancellazioni parziali o totali di attività finanziarie (cfr. voce 64572). In caso di acquisto di protezione da parte del veicolo, le attività coperte vanno cancellate in concomitanza con l'iscrizione del credito nei confronti del “*protection seller*” (cfr. voce 64512).

02 FINANZIAMENTI

Con riferimento a tale sottovoce è richiesta la suddivisione per “durata”, per “settore di attività economica dell'*originator*” e per “settore di attività economica del debitore” (cfr. Avvertenze generali, par. 4).

La suddivisione per “durata”, nel caso in cui il debitore sia una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia) può assumere i seguenti valori:

- fino ad 1 anno;
- da oltre 1 anno fino a 5 anni;
- oltre 5 anni.

Se il debitore è invece diverso da una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia) andrà utilizzata convenzionalmente la durata “imprecisabile o irrilevante”.

06 TITOLI

Con riferimento a tale sottovoce è richiesta la suddivisione per codice titolo (c.d. “ISIN” gestito dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche).

Voce: **64504**

ALTRE ATTIVITÀ CARTOLARIZZATE

Nella voce vanno segnalate le attività cartolarizzate diverse da quelle previste nella voce 64500 quali, ad esempio, i crediti di imposta o i crediti commerciali.

Gli importi vanno segnalati al valore nominale, anche se acquistati dal cedente ad un prezzo differente.

La differenza tra il valore nominale ed il prezzo di acquisto delle attività cartolarizzate va segnalato tra le “altre passività” (cfr. voce 64536).

Le rettifiche di valore che non comportano la cancellazione delle attività finanziarie vanno rilevate nella voce 64536 “altre passività”. L’importo di cui alla presente voce viene ridotto in contropartita delle cancellazioni parziali o totali delle attività cartolarizzate (cfr. voce 64572).

La presente voce prevede una suddivisione per “settore di attività economica dell’*originator*” (cfr. Avvertenze generali, par. 4).

Voce: **64508**

IMPIEGO DELLA LIQUIDITA'

02 DEPOSITI E PRESTITI

Per la sottovoce è prevista la ripartizione per “settore di attività economica della controparte” (cfr. Avvertenze generali, par. 4).

06 TITOLI

Con riferimento a tale sottovoce è prevista la suddivisione per codice titolo (c.d. “ISIN” gestito dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche).

10 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **64512**

DERIVATI – VALORI POSITIVI

02 DERIVATI FINANZIARI

Formano oggetto di rilevazione i differenziali o margini positivi fissati, maturati e non ancora regolati alla data di riferimento della segnalazione.

06 DERIVATI CREDITIZI

Formano oggetto di rilevazione i premi pagati in via anticipata dal veicolo in qualità di “*protection buyer*”. Nelle segnalazioni successive tali premi sono ridotti della quota-parte iscritta nel conto economico.

Formano altresì oggetto di rilevazione le somme da ricevere dal “*protection seller*” nel caso in cui si sia verificato il “*credit event*”.

Voce: **64516**

ALTRE ATTIVITÀ

In questa voce vanno segnalate tutte le attività non incluse in altre voci della presente sottosezione (esempio: interessi esigibili maturati su depositi e prestiti, interessi maturati su titoli diversi da azioni, ratei maturati su locazioni di capitale fisso, importi esigibili non connessi con l'attività principale della società veicolo).

Voce: **64518**

FINANZIAMENTI CARTOLARIZZATI DA BANCHE

Nella presente voce vanno segnalati i finanziamenti cartolarizzati da banche, ricompresi anche nella voce 64500 “Attività finanziarie cartolarizzate”.

02 FINANZIAMENTI NON CANCELLATI DALLA BANCA ORIGINATOR

Nella presente sottovoce vanno segnalati i finanziamenti ceduti dalle banche e non cancellati dall’attivo ai sensi delle regole per la cancellazione delle attività finanziarie previste nella Circolare n. 272 “Matrice dei conti”, Avvertenze Generali, Parte A, paragrafo “Regole di cancellazione delle attività finanziarie”.

06 FINANZIAMENTI CANCELLATI DALLA BANCA ORIGINATOR

Nella presente sottovoce vanno segnalati i finanziamenti ceduti dalle banche e cancellati dall’attivo ai sensi delle regole per la cancellazione delle attività finanziarie previste nella Circolare n. 272 “Matrice dei conti”, Avvertenze Generali, Parte A, paragrafo “Regole di cancellazione delle attività finanziarie”.

Voce: **64520**

SEGNALAZIONE NEGATIVA

La presente voce va segnalata fino all'avvio delle operazioni di cartolarizzazione effettuate (cfr. par. 2 delle Avvertenze generali della presente Parte).

Sezione: I - Informazioni sulle operazioni di cartolarizzazione

Sottosezione: 2 - Dati di stock: passivo

Sottosezione: 2 - DATI DI STOCK: PASSIVO

Voce: **64524**

TITOLI EMESSI

La voce include tra l'altro i titoli garantiti da attività (c.d. "*asset-backed securities*").

Nella presente voce gli importi devono essere considerati al netto di eventuali rimborsi in conto capitale. Sono esclusi i ratei maturati (interessi e rendimenti addizionali).

La presente voce prevede una suddivisione per codice titolo (c.d. "ISIN" gestito dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche) e per "data di riferimento" (cfr. Avvertenze generali, par. 2 della presente Parte).

Voce: **64528**

DEBITI NON RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CARTOLARIZZAZIONE EMESSI

La voce ricomprende gli importi dovuti ai creditori diversi dai portatori dei titoli di cui alla voce 64524.

Viene richiesto il dettaglio informativo relativo al “Settore di attività economica della controparte” (cfr. Avvertenze generali, par. 4).

Voce: **64532**

DERIVATI – VALORI NEGATIVI

02 DERIVATI FINANZIARI

Formano oggetto di rilevazione i differenziali o margini negativi fissati, maturati e non ancora regolati alla data di riferimento della segnalazione.

06 DERIVATI CREDITIZI

Formano oggetto di rilevazione i premi incassati dal veicolo in via anticipata in qualità di “*protection seller*”. Nelle segnalazioni successive tali premi sono ridotti della quota-parte iscritta nel conto economico.

Formano altresì oggetto di rilevazione le somme da corrispondere al “*protection buyer*” nel caso in cui si sia verificato il “*credit event*”.

Voce: **64536**

ALTRE PASSIVITÀ

In detta voce vanno segnalate tutte le passività non ricomprese in altre voci della presente sottosezione (esempio ratei maturati su titoli emessi).

Nella voce vanno inclusi l'ammontare derivante dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo di acquisto delle attività cartolarizzate nonché le rettifiche di valore delle attività cartolarizzate che non comportano cancellazioni delle attività medesime.

Sezione: 1 - Informazioni sulle operazioni di cartolarizzazione

Sottosezione: 2 - Dati di stock: passivo

Sezione: I - Informazioni sulle operazioni di cartolarizzazione

Sottosezione: 3 - Dati di flusso

Sottosezione: 3 - DATI DI FLUSSO

Voce: **64540**

ATTIVITÀ FINANZIARIE CARTOLARIZZATE: DATI DI FLUSSO

FINANZIAMENTI:

Cfr. voce 64500.02.

Le presenti sottovoci prevedono la suddivisione per “durata”, “settore di attività economica del debitore” e “settore di attività economica dell’ *originator*”..

02 ACQUISTI

Sono ricompresi nella presente sottovoce i crediti acquistati nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione revolving. Gli acquisti vanno segnalati al valore nominale.

06 INCASSI

Formano oggetto di segnalazione gli incassi a fronte dei finanziamenti cartolarizzati, relativamente alla quota in conto capitale.

10 CESSIONI A TERZI

Sono ricomprese le cessioni dei finanziamenti agli *originator* delle attività cartolarizzate.

TITOLI:

Cfr. voce 64500.06.

Le presenti sottovoci prevedono la suddivisione per “codice titolo”.

14 ACQUISTI

Gli acquisti vanno segnalati al valore nominale.

18 RIMBORSI

22 CESSIONI A TERZI

Sono ricomprese le cessioni dei titoli agli *originator* delle attività cartolarizzate.

Voce: **64544**

ALTRE ATTIVITÀ CARTOLARIZZATE: DATI DI FLUSSO

Cfr. voce 64504.

Le presenti sottovoci prevedono la ripartizione per “settore di attività economica dell’*originator*”.

02 ACQUISTI

Gli acquisti vanno segnalati al valore nominale.

06 INCASSI

10 CESSIONI A TERZI

Voce: **64548**

IMPIEGO DELLA LIQUIDITA': DATI DI FLUSSO

DEPOSITI E PRESTITI

Cfr. voce 64508.02.

E' prevista la ripartizione per "settore di attività economica della controparte".

02 INCREMENTI

Formano oggetto di segnalazione le variazioni in aumento registrate nel periodo di riferimento della segnalazione.

06 DECREMENTI

Formano oggetto di segnalazione le variazioni in diminuzione registrate nel periodo di riferimento della segnalazione.

TITOLI

Cfr. voce 64508.06.

E' prevista la ripartizione per codice titolo (c.d. "ISIN" gestito dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche).

10 ACQUISTI

14 VENDITE

Voce: **64552**

TITOLI: EMISSIONI

E' prevista la ripartizione per codice titolo (c.d. "ISIN" gestito dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche) e per "data di riferimento" (cfr. Avvertenze generali, par. 2 della presente Parte)..

Tale voce comprende le strutture cc.dd. "Master trust" nell'ambito delle quali sono emessi nuovi titoli con un programma di durata predefinito e per un importo predeterminato. In tali casi, i nuovi titoli emessi sono garantiti, congiuntamente con quelli emessi all'origine dell'operazione, da un unico patrimonio in cui confluiscono sia i crediti acquistati inizialmente, sia quelli acquistati con i proventi delle nuove emissioni.

Voce: **64556**

TITOLI: RIMBORSI

E' prevista la ripartizione per codice titolo (c.d. "ISIN" gestito dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche) e per "data di riferimento" (cfr. Avvertenze generali, par. 2 della presente Parte).

Voce: **64560**

**DEBITI NON RAPPRESENTATI DA TITOLI DI
CARTOLARIZZAZIONE EMESSI: DATI DI FLUSSO**

Cfr. voce 64528.

Nella presente voce è richiesta l'indicazione del "Settore di attività economica della controparte".

02 INCREMENTI

06 DECREMENTI

Voce: **64572**

CANCELLAZIONI TOTALI/PARZIALI SU ATTIVITA' CARTOLARIZZATE

Nella presente voce devono essere segnalate le cancellazioni parziali o totali (c.d. *write-offs*) delle attività cartolarizzate intervenute nell'ultimo trimestre.

Le cancellazioni totali si riferiscono ai casi in cui l'attività è considerata priva di valore ed è pertanto integralmente svalutata. Le cancellazioni parziali si riferiscono ai casi in cui si ritiene che l'attività non verrà pienamente recuperata e, per la parte che si ritiene di perdere, viene svalutata.

Sono incluse anche le cancellazioni totali e parziali registrate all'atto della vendita o del trasferimento a terzi delle attività. Sono di contro escluse le differenze tra il valore nominale delle attività acquistate e il prezzo di acquisto.

02 FINANZIAMENTI

06 TITOLI

10 ALTRE ATTIVITÀ

Sezione: I - Informazioni sulle operazioni di cartolarizzazione

Sottosezione: 3 - Dati di flusso
